

BILANCIO

Il rendiconto finanziario tra obblighi formali e valore informativo: criticità applicative e prospettive evolutive

di Raffaele Marcello | 29 APRILE 2025



L'introduzione del rendiconto finanziario tra i documenti obbligatori del bilancio ha rappresentato un passo fondamentale verso una maggiore trasparenza dell'informativa economico-finanziaria. Tuttavia, l'esperienza applicativa mostra come la cultura contabile nazionale fatichi ancora a cogliere appieno il valore analitico e prospettico di questa tavola, spesso ridotta a un esercizio formale. Le criticità riscontrate nei prospetti redatti secondo l'OIC 10, insieme alle più recenti riflessioni tecniche e accademiche, suggeriscono l'urgenza di interventi volti a migliorare l'integrabilità del documento e la sua comprensione, anche mediante un miglioramento della *disclosure*.

Con il recepimento della [Direttiva n. 2013/34/UE](#), il [D.Lgs. n. 139/2015](#) ha previsto l'obbligo di includere il **rendiconto finanziario** tra i documenti che compongono il bilancio d'esercizio per le società che adottano la forma ordinaria. Tale documento è divenuto parte integrante dell'informativa contabile.

Il **Principio contabile OIC 10** stabilisce le modalità di predisposizione del rendiconto, indicando che esso deve evidenziare le variazioni nelle disponibilità liquide, distinte secondo le tre principali aree di attività aziendale: operativa, di investimento e di finanziamento.

La *ratio* dell'introduzione normativa è evidente: fornire agli *stakeholder* una **visione dinamica della gestione finanziaria**, capace di affiancare e integrare lo stato patrimoniale e il conto economico.

Il rendiconto finanziario è infatti l'unico prospetto che mostra in modo diretto se, e in che misura, l'impresa ha generato o assorbito cassa, offrendo indicazioni fondamentali sulla sostenibilità dell'equilibrio finanziario.

Tuttavia, la piena valorizzazione di questo strumento è ancora lontana. Numerose indagini condotte su campioni di bilanci redatti secondo l'OIC 10 evidenziano come il rendiconto finanziario sia spesso trattato come un **adempimento secondario**, talvolta generato in modo automatico e con scarso presidio qualitativo. Il prospetto risulta formalmente corretto, ma povero di contenuto informativo: rettifiche incongruenti rispetto al conto economico, scarsa articolazione con lo stato patrimoniale, voci residuali sovradimensionate e un diffuso utilizzo del metodo indiretto in modo puramente meccanico.

Metodo indiretto e scarsa *disclosure*: un binomio critico

Sebbene ammesso dall'OIC 10, il **metodo indiretto** mostra alcune criticità nell'applicazione pratica. Basandosi su una serie di rettifiche al risultato economico, tende a perdere efficacia comunicativa se non accompagnato da una chiara *disclosure* integrativa. Le imprese raramente forniscono in nota spiegazioni sulle voci di rettifica e sulle modalità di calcolo delle variazioni patrimoniali. Ne deriva una rappresentazione poco leggibile della *performance* finanziaria e una difficoltà, per l'utilizzatore del bilancio, nel valutare la qualità della cassa generata dalla gestione.

Questa **debolezza informativa** si riflette in particolare nell'area operativa, dove spesso il flusso evidenziato include poste non direttamente collegate alla gestione ordinaria o risente dell'assenza di pagamenti dovuti, ad esempio, a debiti tributari, previdenziali o commerciali scaduti. Un flusso finanziario positivo, seppur formalmente rilevato, potrebbe essere generato da eventi non ricorrenti o da situazioni di inadempienza, riducendo la significatività dell'analisi e la capacità del rendiconto di rappresentare fedelmente la dinamica finanziaria dell'impresa.

La prospettiva normativa: verso un modello più trasparente

Alla luce di queste criticità, cresce il consenso sulla necessità di un'**evoluzione normativa** o quantomeno **interpretativa** dell'OIC 10.

Tra le proposte più accreditate: affiancare al metodo indiretto una *disclosure* strutturata delle principali classi di incasso e pagamento (incassi da clienti, pagamenti a fornitori, personale, Fisco, oneri finanziari), introdurre tabelle di riconciliazione per le voci residuali e definire un punto di partenza omogeneo per la sezione operativa (ad esempio, risultato operativo *ante* oneri finanziari).

Non si tratta di stravolgere lo schema attuale, ma di renderlo più leggibile e coerente, anche mediante l'inserimento di esempi illustrativi o linee guida applicative.

Il rendiconto come strumento di diagnosi aziendale

Il rendiconto finanziario non rappresenta solo un adempimento tecnico, ma un'occasione concreta per accrescere il presidio informativo sul cliente.

Da ultimo, nel contesto del Codice della crisi, il tema dei **flussi di cassa** ha assunto un ruolo centrale. L'[art. 2](#) del CCII impone agli organi gestori di monitorare la sostenibilità prospettica dell'equilibrio economico e finanziario, anche mediante l'elaborazione di flussi attesi.

In tale prospettiva, il rendiconto finanziario consuntivo rappresenta uno strumento fondamentale per la stima dei fabbisogni prospettici e per l'elaborazione di piani di tesoreria coerenti con l'effettiva capacità finanziaria dell'impresa.

Il rendiconto finanziario si presta a diverse **applicazioni professionali**: consente di verificare la sussistenza del presupposto della continuità aziendale ai sensi dell'[art. 2423-bis](#) c.c., di intercettare tempestivamente eventuali segnali di squilibrio finanziario, di analizzare la compatibilità tra investimenti programmati e capacità di rimborso del capitale, nonché di offrire un supporto qualificato all'imprenditore nelle decisioni di impiego delle risorse.

Tali analisi risultano ancor più efficaci se affiancate da **indicatori integrativi**, quali l'EBITDA, il patrimonio netto tangibile e le variazioni del capitale circolante netto.

Da prospetto formale a leva di valore

In conclusione, il rendiconto finanziario deve essere considerato non più come un documento accessorio, ma come uno **strumento analitico di primaria importanza**.

Una visione contabile più evoluta - anche in considerazione degli obblighi posti a carico degli amministratori dagli artt. [2476](#) e [2086](#) c.c. - richiede di interpretarlo come un documento dinamico, strettamente connesso alla gestione aziendale, capace di evidenziare criticità finanziarie e di supportare scelte strategiche consapevoli. Per farlo, serve metodo, formazione e consapevolezza. Ed è proprio qui che il ruolo degli esperti può fare la differenza.

Argomenti suggeriti:

Rendiconto finanziario